

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4175 del 28/07/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A., IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO). (RIF.INT. N. 01643500364/118)AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4364 del 28/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventotto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.**, IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO). (RIF.INT. N. 01643500364/118)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena alla ditta Far Pro Modena S.p.A. per la prosecuzione dell’attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui animali (*punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda*), per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g**;

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica AIA d'ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamate le **Det. n. 4923 del 27/09/2022, Det. n. 907 del 23/02/2023 e Det. n. 2190 del 14/04/2025** di modifiche non sostanziali AIA;

richiamata la **Determinazione n. 4384 del 30/07/2025** di modifica AIA d'ufficio;

richiamata la successiva **Det. n. 6558 del 14/11/2025** di modifica non sostanziale AIA;

richiamata, inoltre, la **Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749** della Commissione Europea del 11 dicembre 2023 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti *“le emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18/12/2023 (successivamente, rettificata con documento n. 2024/90008 del 12/01/2024);

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Far Pro Modena S.p.A. in data 04/05/2026 mediante il Portale AIA “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti con prot. n. 81217 del 04/05/2026) con la quale viene richiesta:

1. la sostituzione dell'attuale Generatore di Vapore (GdV) afferente all'emissione E4 con nuovo generatore avente potenzialità superiore, al fine di utilizzare indifferentemente sempre e solamente uno dei due GdV;
2. l'aggiunta di un nuovo scrubber a tre colonne, da installare a monte dei due GdV ed a servizio degli stessi, ciò al fine di inviare alla termodistruzione un'aria meno carica d'inquinanti;

richiamata la richiesta di integrazioni a quanto presentato nella comunicazione suddetta inviata da Arpae di Modena con lettera recante prot. n. 107661 del 12/06/2026 con scadenza al 22/06/2026;

considerato che:

- il gestore in data 18/06/2026 ha inviato una nota assunta agli atti con prot. n. 111337 del 18/06/2026, con la quale è stata richiesta una proroga di 30 giorni per l'invio delle integrazioni suddette, con contestuale richiesta di sospensione dei tempi amministrativi del silenzio-assenso della comunicazione di Modifica non sostanziale dell'AIA presentata in data 04/05/2026;
- con lettera recante prot. n. 111941 del 19/06/2026 Arpae di Modena ha accolto la richiesta del gestore, sospendendo l'istanza e fissando al 22/07/2026 il termine per la presentazione delle integrazioni richieste;
- il gestore in data 16/07/2026 ha presentato le integrazioni richieste (assunte agli atti con prot. n.130159 del 16/07/2026) e contestualmente sono ripresi i termini dell'istanza;

considerato che nella comunicazione di modifica AIA e successive integrazioni suddette, in dettaglio, il gestore è a richiedere:

1. la sostituzione del generatore di vapore (GdV) da 6,9 MW (generatore piccolo), associato al punto di emissione E4, con una nuova unità, sempre alimentata a gas naturale, avente una potenza termica nominale pari a 9,96 MW, così da allinearsi al generatore di vapore esistente associato al punto di emissione E3 avente potenzialità pari a 11,86 MW. A seguito di tale sostituzione viene richiesta la possibilità di poter utilizzare indifferentemente sempre e solamente uno dei due GdV in quanto, allo stato attuale il GdV piccolo associato ad E4 viene utilizzato come riserva nel caso ci siano dei problemi, o manutenzioni, o altro al GdV grande associato ad E3. Alla domanda di modifica sono

allegate le schede tecniche del nuovo generatore, del relativo bruciatore associato e planimetria delle emissioni aggiornata;

2. l'installazione di uno scrubber a tre colonne a monte della condotta che conduce le arie di processo da trattare ai generatori di vapore, ai quali arriverà un'aria da trattare meno carica di inquinanti in quanto le presenze "eccezionali" di composti solforati e azotati nell'aria odorosa saranno preventivamente abbattute nello scrubber a tre colonne. Attualmente, tramite una condotta posta sul tetto, l'aria delle linee produttive e dei vari serbatoi arriva alla condotta che porta ai due GdV. Il progetto proposto prevede:
 - l'installazione di serranda (SNC) che consente la chiusura della linea che attualmente porta le fumane ai GdV;
 - la creazione di un nuovo sistema di tubi (con inserimento di una nuova serranda - SNA), in modo tale da inviare le fumane della condotta al trattamento chimico nello scrubber posto a monte delle caldaie,
 - la creazione di una nuova tubazione in uscita dallo scrubber (con terza serranda SNA1) che si collegherà a monte dei due GdV.

La serranda SNC verrebbe aperta con comando pneumatico manuale e contemporaneamente verrebbero chiuse le due nuove valvole; l'apertura e la chiusura delle valvole sarà registrata in maniera continua, come avviene già oggi per le valvole a monte di E2, E3 ed E4. L'apertura della serranda SNC si potrebbe rendere necessaria solamente in caso di anomalie dello scrubber o, in caso di pulizia dello stesso per un periodo superiore alle 48 ore.

Il nuovo scrubber sarà costituito da n. 3 torri a letto statico di cui:

- I° Stadio con soluzione Acida a base di Acido Solforico H_2SO_4 ;
- II° Stadio con soluzione Ossidante a base di Ipoclorito di Sodio $NaClO$;
- III° Stadio con soluzione Basica a base di Idrossido di Sodio $NaOH$.

Ognuna delle torri sarà dotata di interruttori di livello, flussimetri e relative pompe centrifughe; inoltre, saranno presenti n. 3 gruppi di dosaggio, uno per ogni colonna, composti da pompa dosatrice, elettrodi pH e strumento di lettura pH. Sarà presente quadro elettrico con software per gestione, regolazione e monitoraggio di tutte le componenti del sistema.

Alla domanda di modifica sono allegate la relazione del fornitore riportante in dettaglio tutte le caratteristiche costitutive del sistema proposto e scheda tecnica dell'impianto di abbattimento.

Nella domanda di modifica non sostanziale suddetta, in particolare, il gestore specifica che dal punto di vista:

- delle *emissioni in atmosfera*:
 - a. per il punto di emissione E4 viene richiesto:
 - la possibilità di funzionamento alternato della nuova caldaia rispetto al GdV grande associato ad E3, come sopra già sottolineato, mentre attualmente E4 viene attivata unicamente in situazioni di manutenzione del generatore principale;
 - un aumento della portata che passerà dagli attuali 11.000 Nmc/h autorizzati, a 15.000 Nmc/h allineandosi al dato autorizzato per l'altro GdV associato ad E3;
 - di poter effettuare le analisi di autocontrollo un semestre su E3 ed un semestre su E4;
 - b. il nuovo scrubber non avrà punti di emissione associati in quanto sarà posto in serie e prima dei generatori di vapore. Lo stesso è da considerare come un impianto deputato al miglioramento della qualità dell'aria da bruciare, quindi, un pre-trattamento; pertanto, si ritiene che non siano necessarie le prescrizioni e gli obblighi di controllo

presenti su scrubber esistente (E2), proprio perché non genera una nuova emissione in atmosfera. Ovviamente, la manutenzione dei corpi di riempimento, la sostituzione dei liquidi, il controllo del pH delle tre torri, il potenziale redox, ecc sono necessari e la ditta effettuerà le dovute manutenzioni, come da indicazioni del costruttore e secondo le necessità che si avranno durante l'utilizzo;

- c. diversamente da quanto suggerito al punto b) della BAT15 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 richiamata in premessa, la decisione di montare uno scrubber a monte dei GdV è stata presa per eliminare i composti azotati e solfurei prima dell'ingresso ai bruciatori, così da evitare la produzione di NOx e SOx e, se presenti, garantire l'abbattimento a umido delle polveri nell'aria reflua. Inoltre, posizionando lo scrubber a monte dei GdV le temperature di ingresso si attestano su 50-60°C consentendo una depurazione con rendimento maggiore; invece, posizionandolo a valle dei GdV le temperature in uscita dai bruciatori farebbero bollire l'acqua ed i reagenti presenti nello scrubber, con dispendio di energia, acqua e materiali;
- degli *scarichi*, i lavaggi e gli spurghi associati al nuovo scrubber saranno convogliati al depuratore aziendale attraverso la linea delle acque da depurare; tale apporto non andrà a modificare né dal punto di vista qualitativo, né quantitativo il refluo inviato al trattamento. Lo scrubber sarà posizionato nell'area attualmente adibita al lavaggio automezzi, la quale sarà spostata di qualche metro e collegata alla rete fognaria nera aziendale (viene allegata planimetria delle rete idrica aggiornata). E' valutata anche la possibilità di conferire tali reflui come rifiuto;
 - dei *consumi energetici* il nuovo GdV che sarà associato ad E4 sarà simile a quello attualmente collegato ad E3, pertanto, i consumi di energia e di gas non subiranno variazioni significative in quanto il nuovo impianto sarà più performante ed andrà sempre in alternativa al GdV associato ad E3.
 - del *consumo di materie prime* si avrà un aumento del quantitativo dei chemicals utilizzati per la depurazione (ac solforico, soda caustica, ipoclorito) al momento non quantificabile rispetto ai prodotti già utilizzati per E2, in quanto i valori di composti ammoniacali e a base di zolfo presenti nelle arie da trattare non sono conosciuti e costanti;
 - dell'*impatto acustico* lo scrubber sarà posto in adiacenza al capannone vicino all'area di "lavaggio automezzi", quindi, in posizione centrale dell'installazione. Ogni pompa associata allo stesso produrrà 75 dBA a 1.5 m di distanza, quindi, ai punti P1 e P2 ai confini della ditta, a 80 m di distanza, l'impatto è ritenuto trascurabile, così come per i recettori di San Cesario posti a 800 m di distanza;

Infine, i tempi indicativi individuati per la realizzazione degli interventi suddetti saranno i seguenti: installazione Scrubber tra marzo ed aprile del 2027 ed installazione nuova caldaia tra maggio e giugno 2027;

verificato che in data 30/04/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale";

richiamato il contributo tecnico in merito a quanto richiesto nella comunicazione di modifica suddetta e successive integrazioni pervenuto dal Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale Maranello-Pavullo in data 24/07/2026 (assunto agli atti con prot. n. 136428) le cui valutazioni e contenuti sono riportati in dettaglio nel presente atto;

valutata positivamente la sostituzione del vecchio GdV associato ad E4 con nuovo GdV più performante e la proposta d'installare un impianto aggiuntivo a monte delle caldaie, non

obbligatorio, con la finalità di migliorare la qualità degli effluenti da depurare nei generatori di vapore;

sottolineato che quanto prescritto nella specifica sezione del presente atto diventerà **efficace a far data dall'entrata a regime dei nuovi impianti** (scrubber tre colonne e nuovo GdV); pertanto, sino a tale momento il gestore deve rispettare quanto prescritto nei vigenti atti. Nel merito di quanto richiesto, si specifica che:

- a. per il punto di emissione **E4**, a seguito di sostituzione dell'impianto associato allo stesso, il gestore dovrà comunicare la data di messa in esercizio ed effettuare analisi in triplo per portata ed inquinanti previsti dal piano di monitoraggio alla data di messa a regime;
- b. i due generatori di vapore (GdV) associati ai punti di emissione E3 (esistente) ed E4 (nuovo) **dovranno funzionare solo uno alternativamente all'altro**. In tale nuovo assetto di funzionamento, si ritiene sussistano le condizioni:
 - per eliminare le prescrizioni attualmente vigenti relative alla modalità di funzionamento di E4 solo in caso di malfunzionamento o manutenzione di E3,
 - per ridefinire le prescrizioni relative al funzionamento dei due generatori e dello scrubber previsto a monte (fermate programmabili per manutenzione ordinaria o straordinaria, o fermate per guasto o eventi accidentali);
- c. non si ritiene accoglibile la richiesta di effettuare un semestre l'autocontrollo su E3 ed un semestre l'autocontrollo su E4 in quanto i GdV possono essere utilizzati alternativamente uno all'altro per tutto l'anno ed è necessario, anche ai sensi di quanto previsto dalle BATC, verificare periodicamente l'efficienza di abbattimento associata a tali emissioni. Gli autocontrolli sia per E3, che per E4 dovranno essere effettuati: con cadenza semestrale per portata, COT, Concentrazione odore ed NOx (il limite di tale parametro, infatti, sarà da adeguare entro il 18/12/2027) e con cadenza annuale per portata, polveri, SOx, NH₃ ed H₂S (per quest'ultimo parametro l'autocontrollo è richiesto per verificarne la rilevanza - rif. BAT25 - ed eventuale adeguamento entro il 18/12/2027);
- d. lo scrubber a tre colonne previsto a monte dei GdV è stato valutato idoneo; pertanto, il gestore dovrà comunicare la data di messa in esercizio ed entrata a regime dello stesso. Se tale data viene a coincidere con quella di E4 nel nuovo assetto, è possibile effettuare un'unica comunicazione;
- e. ognuna delle tre colonne che compongono l'abbattitore ad umido deve essere dotata di:
 - flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
 - sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
 - misuratore di pH della soluzione di lavaggio;
- f. alcune voci relative al piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera saranno adeguate con riferimento al nuovo assetto. In particolare, si ritiene opportuno fissare anche per lo scrubber a tre colonne a monte dei GdV collegati ad E3 ed E4 alcuni dei monitoraggi già previsti per lo scrubber a servizio di E2, ciò al fine di garantire e verificare nel tempo il buon funzionamento di tale impianto al quale è avviata la frazione degli incondensabili avente il carico odorigeno maggiore;
- g. essendo cambiato, in parte, l'assetto impiantistico afferente ad E3 ed E4, al fine di valutare l'adeguamento di tali punti di emissione rispetto a quanto previsto alle BAT15 e BAT25 (BatAel compresi) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 richiamata in premessa, dalla messa a regime della nuova impiantistica:
 - i. per un periodo di tempo definito nel presente atto (calcolato in base alle tempistiche di realizzazione dichiarate in domanda), sarà necessario effettuare un monitoraggio

della concentrazione di odore per E3 ed E4 con frequenza più ravvicinata rispetto a quella definita nel piano di monitoraggio. In particolare, se lo scrubber, come da cronoprogramma ipotizzato, viene installato prima della nuova caldaia associata ad E4, il monitoraggio su E3 può essere avviato subito dopo la messa a regime dello scrubber. Al momento restano confermati i valori obiettivo vigenti;

- ii. al termine del periodo di indagine prescritto, il gestore dovrà rispettare la frequenza di monitoraggio riportata nelle tabelle delle emissioni del presente atto;
- iii. sarà aggiunto anche l'inquinante CO da monitorare annualmente, senza limite, così come previsto alla BAT8;

Per quanto riguarda il punto di emissione E2 resta valida l'indagine già prescritta con Det. n. 4384 del 30/07/2025, i cui risultati dovranno essere inviati con specifica relazione tecnica riassuntiva;

specificato, inoltre, che i parametri associati ai punti di emissione in atmosfera autorizzati (concentrazione odore, NOx, H₂S, ecc), così come quelli associati alle camere di combustione (temperatura, tempo di residenza) ed altri aspetti saranno oggetto di ulteriori considerazioni/valutazioni di dettaglio sia a valle del monitoraggio richiesto, che in ambito del procedimento di Riesame AIA effettuato a seguito della pubblicazione delle BATC di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749, con cui il gestore dovrà confrontarsi (termine massimo per la presentazione della domanda fissato al 31/01/2027 - rif. Determinazione Dirigenziale n. 5484 del 16/03/2024);

preso atto che le modifiche comunicate non dovrebbero incidere in modo significativo sulla matrice rumore in quanto il nuovo scrubber sarà collocato in zona centrale dell'area dell'installazione ed in posizione in parte schermata rispetto al confine, si ritiene sufficiente che il gestore effettui la valutazione d'impatto acustica completa quinquennale prevista dal vigente Piano di monitoraggio AIA;

verificato, inoltre, che a seguito delle modifiche richieste:

1. non varia la capacità massima di trattamento SOA autorizzata;
2. il flusso di massa per singolo inquinante autorizzato per le emissioni in atmosfera non subisce variazioni in quanto le caldaie andranno in modalità alternata una all'altra ed avranno le medesime caratteristiche autorizzate (tra cui la portata);
3. non si avranno impatti rilevati rispetto alle restanti matrici ambientali (in particolare, consumi idrici, scarichi, rifiuti, ecc);
4. si avrà un leggero aumento dei consumi elettrici dovuti al funzionamento delle componenti costituenti il nuovo scrubber, ma la nuova caldaia avrà prestazioni migliori sia della vecchia, che di quella esistente associata ad E3;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- L. n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae

Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di “Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni” e di “Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni” vengono modificate e rinominate “Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia” e “Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”;

- DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- richiamate:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
 - la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all’Ing. Paolo Ferrecchi dell’incarico di Direttore Generale di Arpae;
 - la Determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell’incarico di funzione per l’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l’Incaricata di funzione determina

- di aggiornare la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e ss.mm.ii. rilasciate alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (*punto 6.5 all. VIII Determinazione n. 391 del 29/10/2012 - pag. n. 4 D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda*), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:

- a) la **Sezione D2.4** “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I **a far data dall’entrata a regime dei nuovi impianti** (scrubber tre colonne a monte dei GdV e nuovo GdV associato ad E4) sarà sostituita come di seguito riportato:

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE 2 - ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE DI LAVORO + MULINI MACINAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE 3 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE DA 11,86 MW (\$) (°)	PUNTO DI EMISSIONE 4 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE DA 9,96 MW (\$) (°)
Messa a regime	A regime	A regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	massimo 60.000 minimo 45.000	15.000	15.000
Altezza minima (m)	35	15	15
Durata (h/g)	24	24 – funzionamento alternato a E4	24 – funzionamento alternato a E3
Polveri (mg/Nmc)	-	5 (**)	5 (**)
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	-	500 (**)	500 (**)
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	-	100 (**)	100 (**)
Concentrazione di odore (ou _E /mc)	3.200 (!)	2.800 (!)	2.800 (!)
Impianto di depurazione	6 Filtri a maniche (5 su mulini + 1 su confezionamento) + A.U. con 2 colonne a corpi riempimento in serie con reagenti (H ₂ SO ₄ – Ipoclorito e Soda)	(&) Scrubber ad umido a tre colonne a letto statico di cui: - I° Stadio soluzione Acida a base di H ₂ SO ₄ - II° Stadio soluzione Ossidante a base di NaClO - III° Stadio soluzione Basica a base di NaOH	
		Combustore termico	Combustore termico
Frequenza Autocontrollo	Semestrale: Portata, COT, U.Odorimetriche (monte / valle) Annuale per H ₂ S, NH ₃ + Annuale Portata e materiale Particellare a valle di ognuno dei n.6 filtri a maniche (rif. P.M.)	Semestrale (monte scrubber / a valle → camino): COT, U.Odorimetriche (#) Semestrale (a valle → camino): portata, NOx Annuale (a valle → camino): portata, materiale particellare, NH ₃ , H ₂ S, SOx, CO	Semestrale (monte scrubber / a valle → camino): COT, U.Odorimetriche (#) Semestrale (a valle → camino): portata, NOx Annuale (a valle → camino): portata, materiale particellare, NH ₃ , H ₂ S, SOx, CO

(§) Combustione arie odorigene da: mulini SOA; decanter e serbatoi; essiccatori con relativi trasportatori, coclee esterne, condensatori e cicloni; cisterne e serbatoi SOA; evaporatore; reattore ricerca e sviluppo; ecc.. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis, comma 10, lett.b) tali impianti non costituiscono medi impianti di combustione.

(°) i due GdV associati E3 ed E4 **devono funzionare alternativamente uno all'altro**

(*) rif. **prescrizioni messa in esercizio e messa a regime del presente atto**

(**) Concentrazioni riferite ad un tenore di nei fumi secchi pari al 6% (v/v)

(!) Il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo**, in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto riportato nel paragrafo specifico della **prescrizione n. 32 (anche per E2)**.

(&) rif. prescrizione specifica **n. 7** del presente atto - **comunicazione messa esercizio e a regime scrubber tre colonne**

(#) rif. prescrizione specifica **n. 32** su monitoraggio emissioni odorigene del presente atto (rif. BAT25)

Le emissioni E3 ed E4 effettuano la combustione delle sostanze volatili contenute nelle arie aspirate dagli impianti di cottura e le camere di combustione dei due generatori di vapore devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Parametri della camera di combustione (*):

temperatura di esercizio	> 750 °C
velocità media nella sezione di ingresso	6 - 15 m/s
tempo di permanenza	0,3 -1 s

(*) valori attualmente prescritti in autorizzazione. **Da rivalutare in ambito del Riesame AIA 2027 alla luce del confronto con le BATC (termine ultimo per l'adeguamento 18/12/2027)**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE 8 - Sfiato Cisterna vapore	PUNTO DI EMISSIONE 9 - Scarico vapore Generatori	PUNTO DI EMISSIONE 11 - Gas di scarico Automezzi Carico / Scarico	PUNTO DI EMISSIONE 13 - Sfiato spurghi di fondo generatori di vapore
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	Tiraggio naturale	12 t/h	-	Tiraggio naturale
Altezza minima (m)	11	13,5	-	8,5
Durata (h/g)	24	saltuaria nelle 24 h	-	Saltuaria

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1).

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che

impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

L'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** ed al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare

tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

I limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente espone/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente che riporta i metodi ritenuti adeguati e che devono possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e, successivamente, al recepimento nell'atto autorizzativo.

- La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E4**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:

- relativamente al punto di emissione **E4** portata e tutti gli inquinanti su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda). Per l'effettuazione dell'analisi sul parametro "concentrazione odorigena" vedere anche successiva prescrizione n. 32.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. La Ditta deve **comunicare con 15 giorni di anticipo sia la data di messa in esercizio, che quella di messa a regime dello scrubber a tre colonne** previsto a monte dei GdV associati ad E3 ed E4 a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per **almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) da:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

9. Ognuna delle due colonne dell'abbattitore ad umido a servizio di E2 deve essere dotata di:

- flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
- sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
- misuratore di pH della soluzione di lavaggio.

La colonna dell'abbattitore ad umido con ipoclorito deve essere dotata di:

- misuratore del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
- regolazione automatica del dosaggio di ipoclorito collegata alla misura del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
- due pompe con funzionamento alternato (ridondanza) per il dosaggio dell'ipoclorito;
- sensore di livello di ipoclorito nel serbatoio di stoccaggio.

10. Ognuna delle tre colonne dell'abbattitore ad umido a monte di E3 ed E4 deve essere dotata di:

- flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
- sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
- misuratore di pH della soluzione di lavaggio.

11. La camera di combustione di ciascun generatore di vapore (E3 ed E4) deve essere dotata di rilevatore e registrazione in continuo di temperatura, tenore di ossigeno e monossido di carbonio.

12. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.

13. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

14. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni**.

15. I grafici di funzionamento degli essiccatori devono essere registrati e tenuti a disposizione degli enti di controllo per **almeno 5 anni**.

16. Il **sistema di abbattimento ad umido a servizio di E2** deve essere tenuto attivo **per almeno 30 minuti a partire dalla completa fermata degli impianti di essiccazione (identificata come condizione in cui tutti gli essiccatori sono a temperatura inferiore a 100 °C), in modo da garantire n.2 ricambi d'aria totali degli ambienti**.

17. In concomitanza con lo spegnimento del sistema di abbattimento ad umido collegato ad **E2 il condotto di adduzione allo Scrubber, ovvero, in alternativa il condotto di espulsione, deve essere chiuso tramite serranda comandata elettricamente**, in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile. **Lo stato di chiusura e apertura**

di tale serranda dovrà essere registrato e le registrazioni dovranno essere mantenute a disposizione per i controlli.

18. I due generatori di vapore associati ai punti di emissione E3 ed E4 non devono mai entrare in funzione contemporaneamente.
19. I generatori di vapore devono essere mantenuti in esercizio con **temperatura in camera di combustione > 750 °C** con attivazione degli scarichi di vapore che convogliano in **E9 per almeno 30 minuti a partire dalla completa fermata degli impianti di essiccazione (identificata come condizione in cui tutti gli essiccatori sono a Temperatura inferiore a 100 °C)** in modo da **garantire la completa evacuazione dei vapori di produzione.** Al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento dei generatori, **dovranno essere chiuse le serrande identificate con le sigle SNC e SNA1**, in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile.
20. Lo stato di chiusura e apertura **di tutte le serrande SNC, SNA e SNA1** dovrà essere registrato e le registrazioni dovranno essere mantenute a disposizione per i controlli.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

21. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento.**

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

22. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- la data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per **almeno per 5 anni.**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

23. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
24. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
25. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
26. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

27. Nei periodi di fermo produzione tutte le aperture verso l'esterno (portoni, finestre, lucernari, griglie di immissione, camini) devono essere tenute chiuse.
28. I generatori di vapore associati ai punti di emissione E3 ed E4 devono lavorare sempre in condizioni ottimali tali da garantire una portata di aria reflua costante ai rispettivi bruciatori anche quando gli impianti produttivi richiedono minore quantità di vapore. L'eccesso di vapore eventualmente prodotto deve essere rilasciato in atmosfera dal punto emissivo E9. La depressione interna alla canalizzazione che convoglia l'aria aspirata dalla lavorazione ai due generatori dovrà essere monitorata e registrata in continuo, come da piano di monitoraggio vigente.
29. Il gestore deve comunicare **con almeno 48 ore di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena gli interventi previsti per manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria prevedibile dello scrubber a tre colonne a monte dei GDV associati ai punti di emissione E3 ed E4;
30. Il gestore, in caso di fermata dello scrubber a tre colonne a monte dei GDV associati ai punti di emissione E3 ed E4 per guasto o evento accidentale, deve inviare a mezzo di

PEC all'ARPAE di Modena relativa comunicazione **non oltre 48 ore dall'inizio dell'evento**, specificando il motivo dell'interruzione.

31. Le emissioni diffuse, nelle modalità previste nel piano di monitoraggio, devono essere valutate in prossimità delle seguenti postazioni:

- bordo vasca di bilanciamento;
- zona separazione fanghi/flottatore;
- zona vasca fanghi.

Il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse **deve essere eseguito nel periodo compreso tra giugno e agosto** e deve avere durata di **almeno 5 gg lavorativi continuativi**. I risultati delle misurazioni dovranno essere espressi come media dell'intero periodo.

Entro 120 giorni a partire dall'ultimo giorno dell'esecuzione dei prelievi richiesti dovrà essere inviata all'ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario, assieme alle analisi effettuate, anche una relazione cui siano analizzati e commentati i valori ottenuti dal monitoraggio, individuando eventuali correlazioni con le attività in corso durante i campionamenti (aziendali e non), al fine di ottenere un quadro completo del contesto e capire se alcuni dati sono eventualmente correlati ad episodi/situazioni produttive specifiche/determinate componenti impiantistiche, condizioni climatiche, ecc. Se necessario, il gestore nella relazione può, eventualmente, proporre ulteriori indagini di approfondimento.

32. Il gestore per i punti di emissione in atmosfera **E3 ed E4, a partire dalla messa a regime degli impianti nell'assetto modificato (E3 dopo installazione scrubber ed E4 dopo installazione scrubber + messa a regime nuovo GdV) e sino al termine massimo del 30/09/2027**, è tenuto ad eseguire la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore (ouE/m^3) delle emissioni effettuando le seguenti analisi:

- a. **n. 4 analisi a monte dello scrubber e a valle del GdV connesso ad E3**; in occasione di n.2 di questi campionamenti dovrà essere effettuata la determinazione di portata e concentrazione di odore anche in posizione intermedia a valle dello scrubber/monte GdV;
- b. **n. 4 analisi a monte dello scrubber e a valle del GDV connesso ad E4**; in occasione di n.2 di questi campionamenti dovrà essere effettuata la determinazione di portata e concentrazione di odore anche in posizione intermedia a valle dello scrubber/monte GdV. Una delle tre analisi prescritte per la messa a regime di E4 può rientrare nell'ambito delle 4 analisi richieste (sempre nel rispetto della modalità di campionamento indicate).

Nell'arco temporale individuato per il monitoraggio, il Gestore dovrà individuare giornate lavorative che risultino rappresentative delle condizioni più critiche in termini odorigeni ed effettuare i campionamenti prescritti per ciascun camino in una di quelle giornate, relazionando sulle effettive lavorazioni in funzione e le materie prime lavorate al momento del campionamento.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

I valori obiettivo non devono essere intesi come valore limite di emissione ed, in caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpaee, nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

I risultati dei primi quattro controlli dei valori obiettivo della concentrazione di odore in ouE/m^3 dovranno essere comunicati e presentati ad Arpaee con apposita relazione tecnica

riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, che permetta di valutare il rispetto nel tempo dei valori obiettivo fissati. La relazione tecnica riassuntiva deve essere presentata **entro 60 gg dalla data dell'ultimo dei quattro campionamenti previsti dalla presente prescrizione.**

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili nella relazione tecnica suddetta, nonché, ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative legate al parametro concentrazione di odore (ou_E/m^3) ed eventuale realizzazione dei piani di adeguamento (rif. BAT25) anche in vista della scadenza del 18/12/2027 di adeguamento alle BATC della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non dimostrino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità odorigene, il Gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

33. Al fine di verificare periodicamente la differenza tra la pressione all'interno dei locali e quella atmosferica, il gestore deve controllare la direzione e la velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro mediante anemometro (a filo o a ventolino).
34. I condotti di aspirazione recapitanti alla depurazione ad umido (E2) e quelli recapitanti agli impianti termici (E3, E4), devono essere mantenuti di norma separati. La serranda che mette in comunicazione le due linee potrà essere azionata manualmente solo in condizioni di emergenza (fermata di entrambi i generatori) al fine di avviare alla depurazione ad umido effluenti che sarebbero altrimenti scaricati in atmosfera tal quali.
35. Le operazioni di caricamento su autobotti del EER 020201 (fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia) devono essere effettuate all'interno della zona chiusa di scarico delle materie prime da lavorare, servita dall'aspirazione generale dei locali di lavorazione che convoglia allo scrubber.
36. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e dei prodotti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse.
37. Il gestore dell'impianto deve provvedere a limitare il più possibile la polverosità all'interno degli ambienti di lavoro al fine di consentire sempre un funzionamento efficiente dello scrubber, prevedendo una manutenzione costante degli elementi impiantistici presenti.
38. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
39. l'azienda è tenuta, quando necessario, ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Portata e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	come indicato alla Sezione D2.4, punto 1 "Tabella Emissioni in atmosfera"	verifica documentale: <i>Annuale</i> campionamento: su E2 + E3 o E4	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse: - bordo vasca di bilanciamento - separazione fanghi / flottatore - zona vasca fanghi	verifica analitica	Annuale Caratterizzazione quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica	-	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Portata e concentrazione di polveri a valle di ciascun filtro a maniche	verifica analitica	annuale	verifica documentale: <i>Annuale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale
Controllo misuratori di pressione differenziale filtri a maniche	controllo visivo	continuo	<i>Annuale</i>	-	-
Direzione e velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro	verifica analitica	Annuale	<i>Annuale</i>	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Funzionamento pompa ricircolo di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido a servizio di <u>E2</u> e dell'abbattitore ad umido <u>a monte di E3 ed E4</u>	on-off	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Controllo liquidi di lavaggio dell'abbattitore ad umido a servizio di E2	pH del liquido di ciascuna colonna e potenziale redox colonna ipoclorito	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica	-
Funzionamento on/off della ventola dell'abbattitore ad umido a servizio di E2	controllo visivo	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea solo in caso di malfunzionamenti	-
Sostituzione completa del liquido di lavaggio di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido a servizio di E2 e dell'abbattitore ad umido <u>a monte di E3 ed E4</u>	-	mensile	<i>Annuale</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Svuotamento completo di ciascuna colonna e pulizia dei corpi di riempimento dell'abbattitore ad umido a servizio di E2 e dell'abbattitore ad umido <u>a monte di E3 ed E4</u>	-	Annuale	<i>Annuale</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	
Pressione interno canalizzazione che convoglia l'aria aspirata dalla lavorazione ai due generatori di vapore	-	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

Camere di combustione E3 ed E4	Temperatura, Ossigeno, CO	continuo	Annuale	Cartacea e/o elettronica	annuale
Lavaggio scambiatori a servizio di E3 ed E4	-	Semestrale	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Sostituzione carbone attivo impianto di abbattimento a servizio della vasca di bilanciamento impianto di depurazione reflui	-	Almeno mensile nel periodo più caldo (giugno - settembre)	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Funzionamento delle serrande: - che regolano la chiusura del condotto espulsione scrubber a servizio di E2 - che regolano la chiusura del condotto espulsione dei generatori di vapore - SNA, SNA1 ed SNC	-	Annuale prima dell'inizio del periodo estivo	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di Spilamberto, al Comune di San Cesario sul Panaro, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 21 pagine.

L'INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.